

Zeitschrift: Mobile : la rivista di educazione fisica e sport
Herausgeber: Ufficio federale dello sport ; Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola
Band: 3 (2001)
Heft: 1

Artikel: Il dado è tratto!
Autor: Laumann, Joachim / Keller, Heinz
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1001935>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.02.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza in materia di promovimento della ginnastica e dello sport. Per poterne valutare le conseguenze per l'educazione fisica, ne abbiamo parlato con due esponenti dello sport elvetico: Joachim Laumann, presidente dell'Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola (ASEF) e Heinz Keller, direttore dell'Ufficio federale dello sport di Macolin (UFSPo).

Modifica dell'Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Il dado è tratto!

Joachim Laumann



1. Un'ordinanza è per così dire lo specchio delle persone che l'hanno fatta. Sono sempre stato del parere che non ha senso creare una regolamentazione se non si è poi davvero disposti ad applicarla e – se del caso – anche ad imporla.

In un paese come la Svizzera, a ben vedere, una lezione quotidiana di movimento dovrebbe essere normale anche senza base legale. Altre nazioni con meno mezzi non possono compren-

dere che in uno stato come il nostro si risparmi sulla formazione, e lo sport è senza dubbio una parte importante nell'ambito di una istruzione globale.

Purtroppo la realtà mostra un quadro affatto diverso. Da un lato la pressione nel campo dell'istruzione è molto forte, dall'altro noi docenti di educazione fisica non siamo ancora riusciti a renderla normale, tramite il nostro diuturno lavoro e il nostro modo di presentarci agli altri. Stando all'evoluzione degli anni scorsi sarebbe pertanto importante cercare il consenso con i responsabili cantonali dell'istruzione pubblica e trovare insieme una soluzione.

3. Allo stato attuale delle cose non vorrei speculare troppo. A mio parere non sarebbe opportuno se attività come giornate sportive, giornate sciistiche e campi di sci scomparissero, per consentire la sopravvivenza della lezione di educazione fisica. Appuntamenti del genere sono importanti elementi nel corso di un anno scolastico e a nessun costo dovrebbero venire ridotti.

4. L'ASEF ha informato rapidamente i presidenti delle associazioni cantonali ed i singoli membri in modo rapido e completo sulla nuova ordinanza federale, i vantaggi e svantaggi e le possibili evoluzioni. È ora compito di tutte le persone ed organizzazioni interessate seguire attentamente quanto avviene nei singoli cantoni e reagire immediatamente ad eventuali abusi.

5. L'ASEF, in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport, la Commissione federale dello sport (CFS) e l'Associazione olimpica svizzera (AOS) seguirà con la massima attenzione l'evoluzione in questo ambito e se del caso interverrà. Il nostro comune obiettivo deve essere quello di accantonare finalmente la discussione relativa alla quantità, a vantaggio di un serio lavoro sulla qualità. I direttori cantonali dell'istruzione pubblica hanno i mezzi per collaborare, attenendosi all'ordinanza che hanno d'altronde espressamente approvato.

Le domande

1. Il Consiglio federale ha approvato la nuova Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport: Si tratta di un testo valido per l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola?

2. Quali sono le opportunità ed i pericoli della nuova ordinanza?

3. Quali effetti può avere la nuova ordinanza nei singoli cantoni? Si possono tracciare possibili scenari per i prossimi anni?


4. Come devono comportarsi i docenti di educazione fisica dinanzi alla mutata situazione?

5. Cosa possono fare e cosa faranno in concreto l'UFSPo e l'ASEF affinché la nuova ordinanza venga applicata in senso positivo per l'educazione fisica scolastica?

2. L'ASEF ritiene la nuova ordinanza federale una soluzione accettabile a patto che vengano rispettati determinati presupposti:

● I direttori dell'istruzione pubblica si attengono all'ordinanza, peraltro chiaramente formulata. Il Consiglio federale ha ribadito la volontà di regolare la materia per legge; alcuni cantoni quindi, nonostante la possibilità di considerare nel computo le manifestazioni sportive, dovrebbero ora nuovamente introdurre più lezioni di educazione fisica per rispettare l'ordinanza.

● Nel caso in cui si arriva al riconoscimento di manifestazioni sportive, esse dovrebbero essere obbligatorie in ogni loro parte per tutti gli allievi e contenere esclusivamente attività sportive. L'ASEF preferisce comunque unità di movimento più brevi ma regolari.




Heinz Keller

1. Leggi e ordinanze «valgono» quanto le persone chiamate ad applicarle concretamente. Ciò vale per il traffico, il riciclaggio di denaro, e vale anche per l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola.

La nuova formulazione dell'articolo 1 dell'ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport rappresenta un progresso per quel che riguarda il modo in cui è «nata». Per la prima volta dal 1874 la Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica (CDCIP) si impegna a favore di una soluzione comune. Il compromesso è stato difficile e contrastato, ma ha ottenuto infine la maggioranza. E ciò vuol dire molto.

2. L'opportunità e la sfida vere consistono nel fatto che siamo chiamati ad uscire dalla «riserva» e dobbiamo portare al successo la nostra materia dal punto di vista contenutistico e pedagogico. Il principio delle tre ore settimanali di educazione fisica resta, ma con la maggiore flessibilità richiesta si rendono ora necessarie nuove soluzioni. Con queste nuove regole, diversi cantoni dovranno ora intensificare gli sforzi a favore dell'educazione fisica.

3. La nuova ordinanza comporta senz'altro il pericolo che vadano perdute energie nel cosiddetto «calcolo delle compensazioni». Per evitarlo, la direzione dell'istruzione deve rendere trasparente la compensazione nel piano settimanale delle lezioni.



4. Il Consiglio federale ha ribadito il principio delle tre ore settimanali, pur consentendo una maggiore flessibilità; che non significa certo riduzione. Probabilmente i cantoni cambieranno poco o niente ai livelli scolastici inferiori, ment-

re ai livelli medio e superiore verranno impartite «mediamente tre lezioni settimanali di educazione fisica» sulla base di consultazioni fra CFS e Confederazione; il che significa che sono consentite compensazioni limitate.

I docenti devono reagire con impegno, competenza professionale e una valida politica. Essi devono conoscere bene le nuove disposizioni ed i nuovi obiettivi e saper applicare correttamente il nuovo programma scolastico quadro. I valori dell'insegnamento dell'educazione fisica vengono in tal modo tematizzati e messi nuovamente in discussione. La qual cosa fa senza dubbio un gran bene alla nostra materia. Con i responsabili cantonali dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola, la CFS esaminerà attentamente l'evoluzione in questo ambito.

5. L'UFSPÖ seguirà attentamente insieme alla CFS e alla CDCIP la fase di realizzazione pratica. L'applicazione sarà positiva se riusciamo a sviluppare un vero dialogo fra politica e sport. La CFS e l'UFSPÖ se ne occupano a livello federale; nei cantoni saranno chiamati ad agire gli specialisti dello sport e gli uffici cantonali. L'ASEF può fornire un prezioso contributo iniziale tramite un atteggiamento di fondo positivo.

m

L'ordinanza

sul promovimento della ginnastica e dello sport

Art. 1 Principio

1. I Cantoni provvedono affinché, nell'ambito dell'insegnamento ordinario, nelle scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori di cultura generale siano impartite mediamente tre lezioni settimanali di educazione fisica.

2. Essi provvedono affinché l'insegnamento impartito sia di qualità e consenta, in funzione del livello di sviluppo degli allievi, di promuoverne le capacità coordinative, la condizione fisica e le competenze sociali.

3. I Cantoni provvedono affinché l'insegnamento dell'educazione fisica sia completato da attività sportive complementari quali giornate sportive, campi di sport e settimane consacrate al tema dello sport.

4. L'insegnamento dell'educazione fisica si fonda su un programma scolastico quadro emanato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento). I Cantoni devono essere consultati prima dell'emanazione di detto programma scolastico quadro. Il loro parere è tenuto in considerazione.

Art. 1 a Computo delle attività sportive complementari

1. Le attività sportive complementari possono essere computate fino a un massimo della metà come insegnamento ordinario conformemente all'articolo 1 capoverso 1.

2. Le attività sportive complementari sono computabili in ragione di quattro lezioni al giorno al massimo.

3. La media conformemente all'articolo 1 capoverso 1 può riferirsi a un periodo di due anni per le scuole medie e a un periodo di tre anni per le scuole medie superiori. In ogni caso devono essere impartite almeno due lezioni settimanali.

4. Le attività sportive complementari possono essere computate soltanto se sono state previamente dichiarate obbligatorie per tutti gli allievi. Esse devono figurare nell'orario delle lezioni scolastiche.